

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MAZZA COLAMARINO

Via Vittorio Veneto, 30 bis 80059 Torre del Greco

tel. 081 8811261

Cod. mecc. naic8cl008 C.F. 95170060636

email naic8cl008@istruzione.it pec naic8cl008@pec.istruzione.it

Atti

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE PER L'INCARICO DI "DATA PROTECTION OFFICER" PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E. 2016/679.

TRA

l'Istituto Comprensivo "1 Mazza Colamarino" di Torre del Greco, rappresentato legalmente dalla dott.ssa Debora Minghelli, Dirigente Scolastico pro-tempore, e residente in [REDACTED]

[REDACTED], codice fiscale [REDACTED]

E

l'ing. Fiorillo Giovanni [REDACTED], partita iva 05873030653, [REDACTED], mail ing.giovannifiorillo@gmail.com, PEC giovanni.fiorillo@ordingsa.it iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Salerno al n. 5050, per svolgere l'incarico di Data Protection Officer (DPO), ovvero di Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) come risulta dai titoli professionali e dal curriculum vitae agli atti dell'istituzione scolastica.

PREMESSO CHE

in base a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 si rende necessario procedere all'individuazione del Data Protection Officer (DPO), ovvero del Responsabile per la Protezione dei Dati della istituzione scolastica IC 1 Mazza Colamarino

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) e in particolare la sezione 4: ➤ Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati ➤ Articolo 38

- Posizione del responsabile della protezione dei dati ➤ Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati;

VISTE le Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) -WP243 adottate dal Gruppo di lavoro, Art. 29, il 13 dicembre 2016 - Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTE le Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD) (15 dicembre 2017);

VISTO che il predetto Regolamento UE prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il Responsabile della protezione Dati «quando il trattamento è effettuato da

NAIC8CL008 - AIE7C1I - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000670 - 06/02/2023 - 1.4 - U

un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

RECEPITO che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione Dati «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VALUTATO necessario al fine dello svolgimento efficace di tale incarico, il possesso da parte del Responsabile di una comprovata e documentata esperienza in ambito della sicurezza informatica relativamente alle misure previste dalla circolare AGID 2/2017, nonché una competenza specifica dimostrabile nella normativa del settore scolastico;

CONSIDERATO che da preliminare informale indagine interna per verificare la disponibilità di personale idoneo ad assumere il suddetto incarico non è stata individuata alcuna risorsa interna con competenze specifiche;

VISTO l'avviso prot. 032 del 04/01/2023 per l'individuazione del Data Protection Officer per la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 06/02/2023 con nota prot. 665;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2) PROFESSIONISTA INCARICATO

L'incarico è affidato all'**ing. Fiorillo Giovanni** nato il 14/01/1969 a SALERNO (SA), residente a SALERNO in via R. DI PALO n. 2, codice fiscale FRLGNN69A14H703J, partita iva 05873030653, tel. 347.1761615, mail ing.giovannifiorillo@gmail.com, PEC giovanni.fiorillo@ordingsa.it iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Salerno al n. 5050, per svolgere l'incarico di Data Protection Officer (DPO), ovvero di Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD).

ART. 3) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Istituto affida al Data Protection Officer (DPO), che accetta, l'incarico concernente il servizio di protezione dei dati del personale dell'IC 1 Mazza Colamarino con sede in Torre del Greco, alla via Vittorio Veneto 30bis, codice fiscale 95170060636.

L'incarico professionale avrà ad oggetto le seguenti prestazioni/obblighi; in particolare, dovrà:

1. informare e consigliare il titolare e il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;

4. essere punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
5. fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa;
6. predisporre e monitorare l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare, la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171);
7. collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34);
8. formare tutto il personale incaricato in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto;
9. dar corso – in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati - alla piena attuazione del RGPD.

ART. 4) DURATA DELL'INCARICO

La durata del presente contratto è annuale, con decorrenza dalla data odierna, 06/02/2023 e fino al 05/02/2024.

Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito del contratto né l'inoltro di alcuna disdetta da parte dell'Istituzione scolastica in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza prevista.

Il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà assicurare le proprie prestazioni professionali secondo le esigenze e l'organizzazione dell'Istituto.

ART. 5) LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni saranno eseguite presso i locali dell'Istituzione scolastica e a distanza. Nel caso di lockdown per emergenza sanitaria da Covid-19, le prestazioni saranno eseguite in modalità smart working.

ART. 6) DOCUMENTAZIONE

Il Responsabile della Protezione dei Dati provvederà ad effettuare apposita consulenza su tutta la documentazione prevista dalla legislazione in materia di privacy.

ART. 7) COMPENSI PROFESSIONALI

L'onorario che l'Istituto corrisponderà al Responsabile della Protezione dei Dati è pari a 1200,00, oltre iva.

ART. 8) PAGAMENTO DEI COMPENSI

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell'incarico entro 30 giorni dal ricevimento attraverso il sistema in interscambio (SIDI) della fattura elettronica.

ART. 9) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Indipendentemente dai casi previsti nel presente contratto, l'Istituto ha diritto a promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto, con effetto immediato, anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa del danno:

- per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;
- per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio;
- per contegno abituale scorretto verso gli utenti;
- per ogni altra inadempienza a fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto per impedimento);
- il mancato rispetto del patto di integrità.

In caso di risoluzione l'Istituto liquiderà le prestazioni fino a quel momento effettuate, tenendo conto come parametro di riferimento, per il compenso annuale forfettario, il numero dei giorni di vigenza del contratto medesimo (compenso lordo annuale: 365gg. x gg. di vigenza contratto).

Null'altro è dovuto al professionista in caso di risoluzione.

ART. 10) CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, è competente il Foro di Torre Annunziata. Per quanto non esplicitamente detto e convenuto nel presente contratto, si farà riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile. A tal fine si precisa:

- la prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del Medico competente e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti del c.c.;
- il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

ART. 11) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti dall'ing. Fiorillo Giovanni saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Responsabile della Protezione dei Dati
Ing. Fiorillo Giovanni

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Debora Minghelli